



ACCORDO QUADRO

Tra

L'Università degli Studi della Tuscia,

Viterbo e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università degli Studi della Tuscia in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi n. 4;

E

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante Prof. Mario Pezzotti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

A) L'Università della Tuscia

(in prosieguo: Università);

- l'Università svolge istituzionalmente le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari;
- l'Università ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie

conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale anche promuovendo forme di collaborazione con altre istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;

- L'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi anche allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e altresì di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- L'Università collabora con Enti, Centri di ricerca, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- L'art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n.240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenza in ambito formativo.

E

B) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria

(in prosieguo: CREA)

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;

- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

intendono avviare un progetto di una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Oggetto del presente Accordo Quadro è quello di realizzare tra le Parti una collaborazione didattica e scientifica, anche mediante la presentazione di moduli didattici e progetti di ricerca, nonché il trasferimento delle conoscenze.

Art. 3

*(Tipologia delle azioni
programmatiche)*

Università e **CREA** realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante specifiche convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Dipartimenti interessati.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, **Università** e **CREA** potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica e attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del **Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università.**

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 3 componenti per l'**Università** e 3 per il **CREA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di moduli didattici e/o di progetti di ricerca e di trasferimento delle conoscenze congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne **l'Università**, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica

che si intende intraprendere.

Art. 6

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione. Questi accordi non devono comunque ritardare la pubblicazione dei risultati scientifici.

Art. 7

(Tirocini sperimentali & tesi di Laurea e dottorato)

Gli studenti della **Università** iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività definite nelle convenzioni operative oggetto del presente Accordo Quadro, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Norme comportamentali)

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso

le strutture della Parte ospitante.

Art. 10

(Norme per il personale)

Per il personale dell'**Università** e del **CREA** impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 11

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo Quadro ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

Art. 12

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra Università e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 13

(Oneri finanziari)

L'attuazione del presente Accordo Quadro non comporta per il **CREA** e per la **Università** alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo Quadro sarà disciplinata mediante

specifiche Convenzioni operative o esecutive nelle quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 14

(Controversie)

Università e **CREA** convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo Quadro, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 15

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Accordo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta dalla Parte proponente.

Art. 16

(IVA)

Il presente Accordo Quadro è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 punto 20.

Art. 17

(Tutela dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Accordo. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione dell'Accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 18

(Responsabilità amministrative)

L'**Università** dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente.

A tale fine, **CREA** dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet: www.unitus.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

CREA dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dai paragrafi precedenti.

A tale fine, l'**Università** dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal **CREA** (consultabile sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 19

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente la disposizione di cui agli art. 12, 13, 15, 17,18.

Letto e sottoscritto,

*Consiglio per la Ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'Economia Agraria*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Mario PEZZOTTI

Università degli Studi della Tuscia

IL RETTORE
Prof. Stefano UBERTINI